



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 608 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzioni tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS e l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Club Alcolistici Territoriali di Trieste APS" nonché l'Associazione dei Club Alcolistici Territoriali del Basso Isontino APS per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol".

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventuno**
il giorno quindici del mese di LUGLIO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzioni tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS e l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Club Alcolici Territoriali di Trieste APS" nonché l'Associazione dei Club Alcolici Territoriali del Basso Isontino APS per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol".

Premesso che:

➤ l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS (nel prosieguo A.C.A.T. Goriziana), con nota dd. 23.03.2021 pervenuta via PEC in data 23.03.2021 (Prot. A.S.U.G.I. n. 26838 dd. 23.03.2021), l'Associazione Club Alcolici Territoriali di Trieste APS (nel prosieguo A.C.A.T. di Trieste), con nota dd. 01.04.2021, pervenuta via PEC in data 01.04.2021 (Prot. A.S.U.G.I. n. 30355 dd. 01.04.2021) e l'Associazione dei Club Alcolici Territoriali del Basso Isontino APS (nel prosieguo A.C.A.T. Basso Isontino), con nota dd. 02.04.2021, pervenuta via PEC in data 02.04.2021 (Prot. A.S.U.G.I. n. 30794 dd. 02.04.2021), hanno formalmente trasmesso ciascuna una proposta progettuale denominata "Progetto Ben-Essere Senza Alcol", al fine di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche;

➤ con nota e-mail dd. 15.04.2021, in atti, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze ha espresso parere favorevole in ordine alle proposte progettuali, in quanto *"..integrano il mandato istituzionale del Dipartimento delle dipendenze e della S.C Dipendenze area isontina" .. avendo come *"..target l'utenza con problematiche alcol correlate, presa in carico dai servizi suddetti, i familiari e persone della comunità che devono essere sensibilizzate sulle specifiche tematiche. Le attività garantite sono finalizzate a migliorare la salute e la qualità di vita delle persone con problematiche alcol-correlate, in quanto le associazioni offrono una rete territoriale di sostegno per l'utenza già in carico ai Servizi per le dipendenze isontini e giuliani, attraverso i propri volontari e i numerosi Club di auto mutuo aiuto. Tali club operano per prevenire e riconoscere precocemente le eventuali situazioni di crisi e le ricadute alcoliche, con l'obiettivo di sostenere le persone accolte nel mantenimento dell'assistenza e di accompagnarle nei programmi di reinserimento socio-familiare. .. Inoltre le proposte progettuali garantiscono la collaborazione delle associazioni negli interventi di sensibilizzazione ed informazione rivolti alla popolazione generale e a target specifici. Il tutto in coerenza con quanto stabilito dalle linee annuali per la gestione del SSR – anno 2021 – (Delibera n. 1889 del 12/02/2021), che pongono come obiettivo aziendale per i servizi delle Dipendenze la promozione "dell'integrazione tra servizi pubblici ed il terzo settore per supportare la rete di cura per i soggetti con problematiche alcolcorrelate e per le persone inserite in percorsi residenziali nelle strutture regionali"**;

➤ con decreto n. 483 dd. 03.06.2021, esecutivo ai sensi di legge per le motivazioni ivi esposte, qui integralmente richiamate, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di:

1. dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale iscritte – complessivamente e senza soluzione di continuità - da almeno sei mesi nei Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto - da parte di altre Associazioni, ognuna per il proprio ambito territoriale di attività – tre distinte proposte progettuali per la realizzazione del "Progetto Ben-Essere Senza Alcol", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 483/2021 cit. quale parte integrante e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;

2. riservarsi di procedere - previo idoneo provvedimento - alla stipula di singole convenzioni con le Associazioni che hanno proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione dell'avvenuta ricezione della proposta, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni;

3. individuare, quale Referente aziendali per le attività inerenti al Progetto in parola, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze o altro dipendente aziendale all'uopo, dal medesimo, delegato, con specifica competenza in materia ed operante nell'ambito di che trattasi;

osservato che le eventuali manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire all'A.S.U.G.I. entro il termine del 17.06.2021, secondo il fac-simile allegato al provvedimento n. 483/2021 cit.;

preso atto che - nei termini sopra indicati - non risulta pervenuta alcuna manifestazione di interesse, come da nota email dd. 22.06.2021, del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze, conservata in atti;

atteso che con medesima nota e-mail dd. 22.06.2021, è stato individuato quale Referente aziendale per le attività convenzionali, il dott. Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze;

richiamato il "Regolamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore", approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e successivamente rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021, che disciplina la presente procedura e secondo il quale "*trascorso un congruo periodo (di norma quindici giorni) dalla pubblicazione della comunicazione dell'avvenuta ricezione della proposta ed in assenza di manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, l'A.S.U.G.I. potrà procedere direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo*";

acclarato che:

✓ l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1091, ex decreto assessore n. 1371 dd. 29.07.2020;

✓ l'Associazione Club Alcolistici Territoriali di Trieste APS risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1274, ex decreto assessore n. 419 dd. 12.02.2021;

✓ l'Associazione dei Club Alcolistici Territoriali del Basso Isontino APS risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1380, ex decreto assessore n. 1436 dd. 25.05.2021;

atteso che, per le motivazioni espresse nel decreto n. 483/2021 cit. e qui integralmente richiamate, tutte e tre le Associazioni soddisfano il requisito dell'iscrizione - complessivamente e senza soluzione di continuità da almeno sei mesi - nel Registro di cui all'art. 5 e/o art. 20 della L.R. F.V.G. 9 novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i.;

ritenuto infine di:

➤ prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 483 dd. 03.06.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol";

➤ addivenire alla stipula di tre distinti rapporti convenzionali per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol" rispettivamente con l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS, l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Club Alcolistici Territoriali di Trieste APS" nonché l'Associazione dei Club Alcolistici Territoriali del Basso Isontino APS, secondo gli schemi allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

➤ stabilire - per le convenzioni in parola - una durata di due anni, a decorrere dall'1.08.2021 al 31.07.2023, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo e di fare salve le attività convenzionali effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell'atto;

➤ delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma della Convenzione di cui al punto 1, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante *“Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l'istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti”*;

considerato, *ad ultimum*, l'intervenuto D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), con particolare riferimento all'art. 26 rubricato *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*, il quale impone la pubblicazione degli atti di attribuzione *“di vantaggi economiciai sensi.... dell'“art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241”*, quale presupposto per la condizione legale di efficacia dei medesimi;

➤ prevedere l'erogazione, a titolo di mero rimborso spese che saranno sostenute da ciascuna Associazione, di un importo massimo – su base annua – pari a:

- Euro 3.000,00./anno (tremila/00) all'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS;
- Euro 4.000,00./anno (quattromila/00) all'Associazione Club Alcolistici Territoriali di Trieste APS;
- Euro 3.000,00./anno (tremila/00) all'Associazione Club Alcolistici Territoriali del Basso Isontino APS,

previa presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti e della relativa documentazione probatoria;

➤ ai sensi dell'art. 11 - rubricato *“Assicurazioni”* - dello schema convenzionale allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017, rimborsare il costo della polizza assicurativa in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile da parte dell'Associazione convenzionata:

- Euro 120,50./anno (centoventi/50) all'Associazione Club Alcolistici Territoriali di Trieste APS;
- Euro 221,79./anno (duecentoventuno/79) all'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS;

rilevato che l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile ff. che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa di:

1. prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 483 dd. 03.06.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del Progetto “Ben-essere senza alcol”;
2. addivenire alla stipula di tre distinti rapporti convenzionali per la realizzazione del Progetto “Ben-essere senza alcol” rispettivamente con l’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS, l’Associazione di Promozione Sociale “Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS” nonché l’Associazione dei Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino APS, secondo gli schemi, che - allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale – contestualmente si approvano;
3. stabilire - per le convenzioni in parola - una durata di due anni, a decorrere dall’1.08.2021 al 31.07.2023, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo di tempo e di fare salve le attività convenzionali effettuate nelle more della sottoscrizione formale dell’atto;
4. prevedere l’erogazione, a titolo di mero rimborso spese che saranno sostenute da ciascuna Associazione, di un importo massimo – su base annua – pari a:
 - Euro 3.000,00./anno (tremila/00) all’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS;
 - Euro 4.000,00./anno (quattromila/00) all’Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS;
 - Euro 3.000,00./anno (tremila/00) all’Associazione Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino APS,previa presentazione di idonea documentazione a rendicontazione degli oneri sostenuti e della relativa documentazione probatoria;
5. prevedere il rimborso del costo della polizza assicurativa in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile da parte dell’Associazione convenzionata:
 - Euro 120,50./anno (centoventi/50) all’Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS;
 - Euro 221,79./anno (duecentoventuno/79) all’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS;

6. individuare, quale Referente per le attività convenzionali il dott. Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze;
7. delegare il Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare alla firma delle Convenzioni di cui al punto 1, ai sensi di quanto disposto dal decreto n. 271 dd. 01.04.2021, recante *“Conferimento ai dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura operativa/dipartimentale, struttura complessa e/o semplice dipartimentale, attraverso l’istituto della delega di firma, dei poteri di sottoscrizione di convenzioni, accordi, contratti ed intese comunque definite il cui schema sia stato precedentemente adottato con decreto del Direttore Generale su proposta della struttura. Conferma della delega di firma al Direttore del Dipartimento di Prevenzione per la sottoscrizione di specifici atti”*;
8. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Il costo complessivo massimo di rimborso, conseguente al presente provvedimento, è pari ad Euro 20.684,58.- (ventimilaseicentoottantaquattro/58), di cui

- Euro 20.000,00.- (ventimila/00) faranno carico al conto n. 305.100.600.400.60 “Assistenza riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti” del bilancio dell’A.S.U.G.I., nei relativi esercizi di competenza, come di seguito presuntivamente indicato:
 - Anno 2021: Euro 5.000,00.-
 - Anno 2022: Euro 10.000,00.-
 - Anno 2023: Euro 5.000,00.-
- Euro 684,58.- (seicentoottantaquattro/58), per il rimborso della polizza assicurativa in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile da parte dell’Associazione convenzionata, faranno carico al conto n. 305.200.100.600.30.65 “Altri rimborsi spese” del Bilancio dell’Azienda, nei relativi esercizi di competenza, come di seguito presuntivamente indicato:
 - Anno 2021: Euro 142,62.-
 - Anno 2022: Euro 342,29.-
 - Anno 2023: Euro 199,67.-

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 15/07/2021 15:58:33

IMPRONTA: A91431A7940F99C15034C5BC72A51D063DF795547FA15C442F76DB3859B16FC7
3DF795547FA15C442F76DB3859B16FC7EA826D6C34D146B57587EAB65DAA910D
EA826D6C34D146B57587EAB65DAA910D2AB80C847480F4DB57C54BD3BF42F936
2AB80C847480F4DB57C54BD3BF42F936C992486B0B19E18773735EBC7B60C7B6

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:14:54

IMPRONTA: 407736AF56AE4C95E1C6BAD8F59965347A418F8FEEC3E446E227CDBF29DA6617
7A418F8FEEC3E446E227CDBF29DA661762F3B2FD2DDB4FDBD7C1210D809ADCD5
62F3B2FD2DDB4FDBD7C1210D809ADCD5C2F8E8EAA470E41BC2DDABEF46147B7C
C2F8E8EAA470E41BC2DDABEF46147B7C165F60D34EF8AF13860808D268989DC3

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:31:22

IMPRONTA: 0585262706000E5CA22EF95451184EB28049F3ABC0211CD367ACDBA1505EA04C
8049F3ABC0211CD367ACDBA1505EA04CED5290D353F1CDB155A08B6FC4DD6F18
ED5290D353F1CDB155A08B6FC4DD6F18E856541BE69F8F96E9D20D3EBDC3A8D2
E856541BE69F8F96E9D20D3EBDC3A8D27B74AFF33BB24920E0656582D025F9EE

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:48:33

IMPRONTA: 95DC1DAB902E51A7BCC1417F2D3DDB4F0B71954EBA268773C9DFD2CC7DF035F1
0B71954EBA268773C9DFD2CC7DF035F1EF83D2EAEDFCA01E614DA8F0B4C754FD
EF83D2EAEDFCA01E614DA8F0B4C754FD7BC2AB5609D9B5CADBE4BDCDFD422CEF
7BC2AB5609D9B5CADBE4BDCDFD422CEF34D53845BCB29F4B446F8878EC3722C9

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Rep. n.

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol".

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS: 91001690311

Premesso che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.) contempla fra le proprie finalità la prevenzione e la promozione della salute delle persone e della comunità, adoperandosi per la loro attuazione anche attraverso:
 - l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
 - il contrasto dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
 - l'adesione a reti con istituzioni, associazioni, enti, etc. per aumentare i livelli di sicurezza sociale;
 - la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili;
 - la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
 - i progetti e gli strumenti finalizzati alla promozione della completa accessibilità dei propri servizi a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli della popolazione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":
 - sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
 - la parola Onlus è sostituita da "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (cfr. art. 89);
 - gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
- ai sensi del DPCM 12.01.2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dal D.Lgs n. 502/1992, e s.m. e i., tre Livelli Essenziali di Assistenza, fra i quali:

✓ al comma 1, la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto - alle persone con dipendenze patologiche della "*presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:*

.....

n) *promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;*

o) *promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;*

✓ al comma 2, l'integrazione dell'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche mediante "*interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione*";

- nello specifico, il Piano Attuativo Locale per l'anno 2021, approvato con decreto n. 407 dd. 13.05.2021 - al punto 4.6 "Dipendenze" individua, tra i punti di programmazione costituenti uno scenario progettuale di riferimento per l'Azienda, il proseguimento nello sviluppo di percorsi protetti e multidisciplinari di autonomia, integrazione lavorativa, scolastica e abitativa per soggetti fragili delle aree della salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria ed altre patologie associate a disabilità;
- si evidenzia la rilevanza delle problematiche che coinvolgono le persone con dipendenze patologiche derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, anche con riferimento ai rapporti con i servizi sanitari e sociosanitari;
- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi

sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- l'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS (nel prosieguo A.C.A.T. Goriziana) con nota dd. 23.03.2021 pervenuta via PEC in data 23.03.2021 (Prot. A.S.U.G.I. n. 26838 dd. 23.03.2021) ha formalmente trasmesso una proposta progettuale denominata "Progetto ben-essere senza alcol", al fine di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche;
- l'Associazione ha indicato il proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza quale area di svolgimento delle attività progettuali;
- con decreto n. 483, dd. 03.06.2021, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, qui integralmente richiamate, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte – complessivamente e senza soluzione di continuità - da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altre Associazione, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 483/2021 cit., quale parte e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 483 dd. 03.06.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol" e di addivenire, pertanto, alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del predetto Progetto con l'A.C.A.T. Goriziana secondo lo schema allegato al decreto n. .../2021 medesimo, quale parte integrante e sostanziale;
- l'A.C.A.T. Goriziana, risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1091, ex decreto assessoriale n. 1371 dd. 29.07.2020;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nella persona della dott.a Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione di promozione sociale Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana APS (nel prosieguo A.C.A.T. Goriziana o Associazione) in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la compartecipazione dell'Associazione all'attuazione e allo sviluppo del "Progetto ben-essere senza alcol".

Il Progetto si pone lo scopo di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche.

L'articolazione, il dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del Referente dell'A.S.U.G.I. e dell'Associazione individuata.

L'Associazione svolgerà le attività progettuali nel proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza e, nello specifico, in alcuni Comuni dell'Ambito socio-sanitario dell'Alto Isontino e nel Comune di Sagrado, in spazi messi a disposizione dagli Enti Locali e/o dalle Parrocchie.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.G.I.: dott. Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze;
- per l'Associazione:

ART. 4 – Modalità operative

Per la realizzazione delle attività, l'Associazione si impegna a svolgere le attività di seguito dettagliate:

- incontri settimanali delle famiglie e/o persone con problemi alcolcorrelati e complessi alla presenza di un operatore (servitore insegnante), formato e aggiornato;
- partecipazione dei servitori insegnanti agli incontri mensili di auto-mutua-supervisione, per confronto e scambio di esperienze e condivisione di eventuali criticità;
- partecipazione e collaborazione nell'organizzazione di Congressi Regionali e Nazionali in FVG;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale (Corsi di formazione di base) per servitori insegnati (operatori di Club), organizzati dall'ARCAT FVG (Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento), aperti alle comunità;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di formazione continua e ai Corsi Monotematici per servitori insegnanti, organizzati dall'ARCAT FVG;
- organizzazione degli Interclub, luoghi di incontro dei Club per l'approfondimento di tematiche emerse negli incontri settimanali delle persone/famiglie;
- organizzazione di momenti di festa e aggregazione, in collaborazione con l'ACAT del Basso Isontino (Memorial Hudolin);
- partecipazione agli incontri periodici del Servizio di Alcologia di Gorizia per confronto, verifica, programmazione e testimonianza per servitori insegnanti e membri di club;
- organizzazione di Scuole Alcologiche Territoriali per famiglie/persone iscritte nei Club e per le Comunità locali.

L'attività e le diverse iniziative andranno programmate di concerto con il Referente aziendale dell'A.S.U.G.I., indicato all'art. 3, al fine di garantire l'integrazione necessaria allo sviluppo della progettualità, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell'andamento.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- regolare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia delle spese ammesse a rimborso.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato. In particolare, gli operatori dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, indispensabili allo svolgimento delle attività;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio delle attività verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta (alle scadenze di cui all'art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La durata della presente convenzione è di due anni, a decorrere dall'1.08.2021 fino al 31.07.2023.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

Alla scadenza, a discrezione dell'A.S.U.G.I., a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

ART. 10 – Rimborso spese

Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione è pari ad Euro 3.000,00-/anno (tremila/00), per un totale di massimi Euro 6.000,00.- (seimila/00), per la durata biennale del rapporto.

I rimborsi avverranno come di seguito specificato:

Per la prima annualità:

- 1° acconto iniziale pari al **50%** (Euro 1.500,00- millecinquecento/00) **entro 30 giorni dalla sottoscrizione** del presente atto;
- 2° acconto pari al **30%** (Euro 900,00- novecento/00), **a conclusione dei primi nove mesi** di attività;

- saldo annuale pari al rimanente **20%** (Euro 600,00- seicento/00), a **conclusione del primo anno** di attività.

Per le annualità successive:

- 1° acconto pari al **33%** (Euro 990,00- novecentonovanta/00), a conclusione del **primo quadrimestre** di attività;
- 2° acconto pari al **33%** (Euro 990,00- novecentonovanta/00), a conclusione del **secondo quadrimestre** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **34%** (Euro 1020,00- milleventi/00), a **conclusione dell'anno di attività**.

L'erogazione di ogni acconto (salvo quello iniziale) e del saldo annuale sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell'A.S.U.G.I. All'uopo, l'Associazione dovrà produrre, in riferimento a ciascun singolo periodo:

- i moduli di presenza, nel periodo di riferimento, degli operatori/volontari dell'Associazione, controfirmati dagli stessi;
- una relazione sull'attività convenzionata svolta e sull'andamento della medesima nel periodo di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti;
- la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di rimborso spese, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta, e precisamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile.

Al fine dell'erogazione del rimborso spese, per le singole annualità, l'Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell'A.S.U.G.I., oltre alla documentazione sopra descritta, anche una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.), che attesti le spese sostenute per l'attività annuali.

A conclusione dell'ultima annualità, il saldo finale verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione/certificazione sopra indicate con riferimento all'intero Progetto, di cui alla presente convenzione.

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al rimborso:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica,

l'A.S.U.G.I. procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 11 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.G.I. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 12 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.G.I., di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.G.I. medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione deve garantire la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (rispettivamente, ex artt. 32 e 35, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.G.I. - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.G.I. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse eventualmente inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE

- dott.a Bernardetta Maioli -

- -

Per l'Associazione di Promozione Sociale Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento Goriziana
APS

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 15/07/2021 15:57:41

IMPRONTA: AAE97D35C2688C0E61144F521F78D3B91FE887D5235C353119E77AB97E44BA8B
1FE887D5235C353119E77AB97E44BA8B6A79420026CD942C9FDC8386A603B7AF
6A79420026CD942C9FDC8386A603B7AF9839CFF128E587C472E0D8E958328747
9839CFF128E587C472E0D8E958328747F046E21AE8D60B5F2CC61E7B96E5F75A

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:14:02

IMPRONTA: 0C1A73EB891487023ED88B5E4E957097B9B233F9ABF9E630BB0016F3B6B4A068
B9B233F9ABF9E630BB0016F3B6B4A0686FB9EE4AA1A056D23769689D757C8C19
6FB9EE4AA1A056D23769689D757C8C195CBC8A85AF90693104543385066C3139
5CBC8A85AF90693104543385066C3139D55163190AC5D0A993A00BE1009A6505

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:30:30

IMPRONTA: 288424CF3F5D4C995EDDEB739F5F7A5B93FBD839706CAA2F713CDE27CAA12C91
93FBD839706CAA2F713CDE27CAA12C91A49FBCBC9F0540163C854C5555C4FD62
A49FBCBC9F0540163C854C5555C4FD62B38F8F7C020353B56518EC4C21AE3A96
B38F8F7C020353B56518EC4C21AE3A96BADD5F4FF589DE82BA54AAA29F0DA002

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:47:38

IMPRONTA: BF15AAB7CB6479846BDF1794193539AC5997764098C29411A98D81E2A341FB13
5997764098C29411A98D81E2A341FB132FAA8388069DED7B2E00A13901018596
2FAA8388069DED7B2E00A139010185968AA229046408245B2785F9ED4B25B970
8AA229046408245B2785F9ED4B25B9702355594ABB8D62B96A5BCBF8B406FC94

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Rep. n.

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l'Associazione Club Alcolologici Territoriali di Trieste APS per la realizzazione del Progetto "Ben-essere senza alcol".

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell'Associazione Club Alcolologici Territoriali di Trieste APS: 90011690329

Premesso che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.) contempla fra le proprie finalità la prevenzione e la promozione della salute delle persone e della comunità, adoperandosi per la loro attuazione anche attraverso:
 - l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
 - il contrasto dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
 - l'adesione a reti con istituzioni, associazioni, enti, etc. per aumentare i livelli di sicurezza sociale;
 - la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili;
 - la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
 - i progetti e gli strumenti finalizzati alla promozione della completa accessibilità dei propri servizi a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli della popolazione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" – ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il "Codice del Terzo Settore":
 - sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
 - la parola Onlus è sostituita da "enti del Terzo settore di natura non commerciale" (cfr. art. 89);
 - gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
- ai sensi del DPCM 12.01.2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dal D.Lgs n. 502/1992, e s.m. e i., tre Livelli Essenziali di Assistenza, fra i quali:

✓ al comma 1, la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto - alle persone con dipendenze patologiche della "*presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:*

.....

n) *promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;*

o) *promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;*

✓ al comma 2, l'integrazione dell'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche mediante "*interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione*";

- nello specifico, il Piano Attuativo Locale per l'anno 2021, approvato con decreto n. 407 dd. 13.05.2021 - al punto 4.6 "Dipendenze" individua, tra i punti di programmazione costituenti uno scenario progettuale di riferimento per l'Azienda, il proseguimento nello sviluppo di percorsi protetti e multidisciplinari di autonomia, integrazione lavorativa, scolastica e abitativa per soggetti fragili delle aree della salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria ed altre patologie associate a disabilità;
- si evidenzia la rilevanza delle problematiche che coinvolgono le persone con dipendenze patologiche derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, anche con riferimento ai rapporti con i servizi sanitari e sociosanitari;
- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi

sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- l'Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS (nel prosieguo A.C.A.T. di Trieste) con nota dd. 01.04.2021, pervenuta via PEC in data 01.04.2021 (Prot. A.S.U.G.I. n. 30355 dd. 01.04.2021) ha formalmente trasmesso una proposta progettuale denominata "Progetto ben-essere senza alcol", al fine di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche;
- l'Associazione ha indicato il proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza quale area di svolgimento delle attività progettuali;
- con decreto n. 483, dd. 03.06.2021, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, qui integralmente richiamate, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte – complessivamente e senza soluzione di continuità - da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 483/2021 cit., quale parte e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 483 dd. 03.06.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol" e di addivenire, pertanto, alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del predetto Progetto con l'A.C.A.T. di Trieste secondo lo schema allegato al decreto n./2021 medesimo, quale parte integrante e sostanziale;
- l'Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1274, ex decreto assessorile n. 419 dd. 12.02.2021 e che, per quanto motivato nel già richiamato decreto n. 483, dd. 03.06.2021, risulta soddisfatto il requisito dell'iscrizione complessiva e senza soluzione di continuità da almeno sei mesi nei Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nella persona della dott.a Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS (nel prosieguo A.C.A.T. di Trieste o Associazione) in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la compartecipazione dell'Associazione all'attuazione e allo sviluppo del "Progetto ben-essere senza alcol".

Il Progetto si pone lo scopo di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche.

L'articolazione, il dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del Referente dell'A.S.U.G.I. e dell'Associazione individuata.

L'Associazione svolgerà le attività progettuali nel proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza, nello specifico in alcuni Comuni dell'Ambito socio-sanitario di Trieste, in spazi messi a disposizione dagli Enti Locali e/o dalle Parrocchie.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.G.I.: dott. Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze;
- per l'Associazione:

ART. 4 – Modalità operative

Per la realizzazione delle attività, l'Associazione si impegna a svolgere le attività di seguito dettagliate:

- incontri settimanali delle famiglie e/o persone con problemi alcolcorrelati e complessi alla presenza di un operatore (servitore insegnante), formato e aggiornato;
- partecipazione dei servitori insegnanti agli incontri mensili di auto-mutua-supervisione, per confronto e scambio di esperienze e condivisione di eventuali criticità;
- partecipazione e collaborazione nell'organizzazione di Congressi Regionali e Nazionali in FVG;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale (Corsi di formazione di base) per servitori insegnati (operatori di Club), organizzati dall'ARCAT FVG (Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento), aperti alle comunità;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di formazione continua e ai Corsi Monotematici per servitori insegnanti, organizzati dall'ARCAT FVG;
- organizzazione degli Interclub, luoghi di incontro dei Club per l'approfondimento di tematiche emerse negli incontri settimanali delle persone/famiglie;
- partecipazione agli incontri periodici del Servizio di Alcolologia di Trieste per confronto, verifica, programmazione e testimonianza per servitori insegnanti e membri di club;

- organizzazione di Scuole Alcolologiche Territoriali per famiglie/persone iscritte nei Club e per le Comunità locali.

L'attività e le diverse iniziative andranno programmate di concerto con la Referente aziendale dell'A.S.U.G.I., indicato all'art. 3, al fine di garantire l'integrazione necessaria allo sviluppo della progettualità, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell'andamento.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- regolare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia delle spese ammesse a rimborso.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato. In particolare, gli operatori dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, indispensabili allo svolgimento delle attività;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio delle attività verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta (alle scadenze di cui all'art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La durata della presente convenzione è di due anni, a decorrere dall'1.08.2021 fino al 31.07.2023.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

Alla scadenza, a discrezione dell'A.S.U.G.I., a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

ART. 10 – Rimborso spese

Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione è pari ad Euro 4.000,00-/anno (quattromila/00), per un totale di massimi Euro 8.000,00.- (ottomila/00), per la durata biennale del rapporto.

I rimborsi avverranno come di seguito specificato:

Per la prima annualità:

- 1° acconto iniziale pari al **50%** (Euro 2.000,00- duemila/00) **entro 30 giorni dalla sottoscrizione** del presente atto;

- 2° acconto pari al **30%** (Euro 1.200,00- milleduecento/00), a **conclusione dei primi nove mesi** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **20%** (Euro 800,00- ottocento/00), a **conclusione del primo anno** di attività.

Per le annualità successive:

- 1° acconto pari al **33%** (Euro 1.320,00- milletrecentoventi/00), a conclusione del **primo quadrimestre** di attività;
- 2° acconto pari al **33%** (Euro 1.320,00- milletrecentoventi/00), a conclusione del **secondo quadrimestre** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **34%** (Euro 1.360,00- milletrecentosessanta/00), a **conclusione dell'anno di attività.**

L'erogazione di ogni acconto (salvo quello iniziale) e del saldo annuale sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell'A.S.U.G.I. All'uopo, l'Associazione dovrà produrre, in riferimento a ciascun singolo periodo:

- i moduli di presenza, nel periodo di riferimento, degli operatori/volontari dell'Associazione, controfirmati dagli stessi;
- una relazione sull'attività convenzionata svolta e sull'andamento della medesima nel periodo di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti;
- la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di rimborso spese, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta, e precisamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile.

Al fine dell'erogazione del rimborso spese, per le singole annualità, l'Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell'A.S.U.G.I., oltre alla documentazione sopra descritta, anche una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.), che attesti le spese sostenute per l'attività annuali.

A conclusione dell'ultima annualità, il saldo finale verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione/certificazione sopra indicate con riferimento all'intero Progetto, di cui alla presente convenzione.

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al rimborso:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'A.S.U.G.I. procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 11 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.G.I. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.G.I. rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 12 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.G.I., di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.G.I. medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione deve garantire la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (rispettivamente, ex artt. 32 e 35, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.G.I. - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.G.I. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse eventualmente inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE

- dott.a Bernardetta Maioli -

- -

Per l'Associazione di Promozione Sociale Associazione Club Alcologici Territoriali di Trieste APS

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 15/07/2021 15:58:07

IMPRONTA: AA978BC4CC847B78051E4AFF029412CC89C559C245469D559A10A05BF765AE24
89C559C245469D559A10A05BF765AE2419F420FB2691F8F074222E9D88A99334
19F420FB2691F8F074222E9D88A99334885B26B6D06BD32E9EF60C7D9C6E6DA6
885B26B6D06BD32E9EF60C7D9C6E6DA66A7C9EFD709104424F0FAC36C008A45B

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:14:28

IMPRONTA: 10978DDCAD52BF756895871BFB181888D7D9DCDCB99224803D667E5411C419F6
D7D9DCDCB99224803D667E5411C419F65AF96C1C7D39834AB3221E2EF38A62E4
5AF96C1C7D39834AB3221E2EF38A62E4D218EEFF86920FA8FE9713AFAABA13F2
D218EEFF86920FA8FE9713AFAABA13F2BC308CAF01E0E8866DCAE105507A10DE

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:30:56

IMPRONTA: 511FDACFF408A0117FCB6CC421499BCE1ABFA4E29992630B35B9C97EE146DCFB
1ABFA4E29992630B35B9C97EE146DCFB76508B17F74B04CE02E30C8D8543277
D76508B17F74B04CE02E30C8D85432777DB50E76B4322045A318C7F5B24C5C1B
7DB50E76B4322045A318C7F5B24C5C1B13A5DF49EAE12972CE699F54C3374E2A

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:48:05

IMPRONTA: 70AE1EA8FFCD4D3609F9B8D2F56BCC412EE4559FAA3C5E7B5334A3D7A68C20B1
2EE4559FAA3C5E7B5334A3D7A68C20B1F3323E722AC09A858C25E04887866074
F3323E722AC09A858C25E04887866074608486A3AE991F5D1998C19CB0606567
608486A3AE991F5D1998C19CB0606567E963268DBE0BCC56342C9FBC7661BDA6

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Rep. n.

Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina l’Associazione dei Club Alcolologici Territoriali del Basso Isontino APS per la realizzazione del Progetto “Ben-essere senza alcol”.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell’Associazione dei Club Alcolologici Territoriali del Basso Isontino APS: 90027610311

Premesso che:

- l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.) contempla fra le proprie finalità la prevenzione e la promozione della salute delle persone e della comunità, adoperandosi per la loro attuazione anche attraverso:
 - l’impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
 - il contrasto dell’emarginazione e dell’esclusione sociale;
 - l’adesione a reti con istituzioni, associazioni, enti, etc. per aumentare i livelli di sicurezza sociale;
 - la presa in carico delle persone in difficoltà ed in particolare di quelle fragili;
 - la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
 - i progetti e gli strumenti finalizzati alla promozione della completa accessibilità dei propri servizi a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli della popolazione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo – nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del Terzo Settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
- in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:
 - sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, ..., riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
 - la parola Onlus è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89);
 - gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);

- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) – in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
- ai sensi del DPCM 12.01.2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992*" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dal D.Lgs n. 502/1992, e s.m. e i., tre Livelli Essenziali di Assistenza, fra i quali:

✓ al comma 1, la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto - alle persone con dipendenze patologiche della "*presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:*

.....

n) *promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;*

o) *promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;*

✓ al comma 2, l'integrazione dell'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche mediante "*interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione*";

- nello specifico, il Piano Attuativo Locale per l'anno 2021, approvato con decreto n. 407 dd. 13.05.2021 - al punto 4.6 "Dipendenze" individua, tra i punti di programmazione costituenti uno scenario progettuale di riferimento per l'Azienda, il proseguimento nello sviluppo di percorsi protetti e multidisciplinari di autonomia, integrazione lavorativa, scolastica e abitativa per soggetti fragili delle aree della salute mentale, dipendenze, neuropsichiatria ed altre patologie associate a disabilità;
- si evidenzia la rilevanza delle problematiche che coinvolgono le persone con dipendenze patologiche derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, anche con riferimento ai rapporti con i servizi sanitari e sociosanitari;
- il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "*no profit*", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi

sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

- l'Associazione dei Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino (nel prosieguo A.C.A.T. Basso Isontino), con nota dd. 02.04.2021, pervenuta via PEC in data 02.04.2021 (Prot. ASUGI n. 30794 dd. 02.04.2021), ha formalmente trasmesso una proposta progettuale denominata "Progetto ben-essere senza alcol", al fine di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche;
- l'Associazione ha indicato il proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza quale area di svolgimento delle attività progettuali;
- con decreto n. 483, dd. 03.06.2021, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, qui integralmente richiamate, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale iscritte – complessivamente e senza soluzione di continuità - da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.G.I., di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse per la proposta di progetto), uniti al decreto n. 483/2021 cit., quale parte e sostanziale ed, ivi, contestualmente approvati;
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.G.I. ha stabilito, fra altro, di prendere atto che, nel termine stabilito dal decreto n. 483 dd. 03.06.2021, non risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale, per la realizzazione del "Progetto ben-essere senza alcol" e di addivenire, pertanto, alla stipula di un rapporto convenzionale per la realizzazione del predetto Progetto con l'A.C.A.T. Basso Isontino secondo lo schema allegato al decreto n./2021 medesimo, quale parte integrante e sostanziale;
- Associazione dei Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, al n. 1380, ex decreto assessorile n. 1436 dd. 25.05.2021 e che, per quanto motivato nel già richiamato decreto n. 483, dd. 03.06.2021, risulta soddisfatto il requisito dell'iscrizione complessiva e senza soluzione di continuità da almeno sei mesi nei Registri regionali di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i;

tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo A.S.U.G.I.), nella persona della dott.a Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l'Associazione dei Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino (nel prosieguo A.C.A.T. Basso Isontino o Associazione) in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la compartecipazione dell'Associazione all'attuazione e allo sviluppo del "Progetto ben-essere senza alcol".

Il Progetto si pone lo scopo di supportare il percorso di salute delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, attraverso le attività di Club, gli incontri settimanali delle famiglie e/o delle persone che, con la presenza di un operatore formato ed aggiornato, si mettono in discussione, mantenendo l'astinenza e iniziando un cammino di crescita e maturazione nonché al fine di sensibilizzare i cittadini e le comunità sul tema delle conseguenze dovute al consumo di bevande alcoliche.

L'articolazione, il dettaglio e le modalità di svolgimento sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del Referente dell'A.S.U.G.I. e dell'Associazione individuata.

L'Associazione svolgerà le attività progettuali nel proprio ambito comunale e sovracomunale di pertinenza, nello specifico in alcuni Comuni del Basso Isontino, in spazi messi a disposizione dagli Enti Locali e/o dalle Parrocchie.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'A.S.U.G.I.:
 - dott. Roberto Todaro, afferente al Dipartimento delle Dipendenze;
- per l'Associazione:

ART. 4 – Modalità operative

Per la realizzazione delle attività, l'Associazione si impegna a svolgere le attività di seguito dettagliate:

- incontri settimanali delle famiglie e/o persone con problemi alcolcorrelati e complessi alla presenza di un operatore (servitore insegnante), formato e aggiornato;
- partecipazione dei servitori insegnanti agli incontri mensili di auto-mutua-supervisione, per confronto e scambio di esperienze e condivisione di eventuali criticità;
- partecipazione e collaborazione nell'organizzazione di Congressi Regionali e Nazionali in FVG;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale (Corsi di formazione di base) per servitori insegnati (operatori di Club), organizzati dall'ARCAT FVG (Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento), aperti alle comunità;
- partecipazione e collaborazione ai Corsi di formazione continua e ai Corsi Monotematici per servitori insegnanti, organizzati dall'ARCAT FVG;
- organizzazione degli Interclub, luoghi di incontro dei Club per l'approfondimento di tematiche emerse negli incontri settimanali delle persone/famiglie;
- organizzazione di momenti di festa e aggregazione, in collaborazione con l'ACAT Goriziana (Memorial Hodolin);

- partecipazione agli incontri periodici del Servizio di Alcologia di Gorizia per confronto, verifica, programmazione e testimonianza per servitori insegnanti e membri di club;
- organizzazione di Scuole Alcologiche Territoriali per famiglie/persone iscritte nei Club e per le Comunità locali.

L'attività e le diverse iniziative andranno programmate di concerto con la Referente aziendale dell'A.S.U.G.I., indicato all'art. 3, al fine di garantire l'integrazione necessaria allo sviluppo della progettualità, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell'andamento.

ART. 5 - Impegni dell'A.S.U.G.I.

Date le linee di attività previste dal Progetto, l'A.S.U.G.I. ha il compito di:

- assicurare, attraverso il proprio Referente ed i propri operatori a vario titolo coinvolti, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quelle di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- controllare e verificare l'esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i referenti/gli operatori dell'Associazione, per valutare il percorso e l'efficacia del Progetto;
- regolare le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari e la tipologia delle spese ammesse a rimborso.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- condividere il Progetto;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato. In particolare, gli operatori dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, indispensabili allo svolgimento delle attività;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – al Progetto medesimo, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate, che assume il ruolo di coordinatore delle attività svolte dagli operatori;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio delle attività verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta (alle scadenze di cui all'art. 10), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La durata della presente convenzione è di due anni, a decorrere dall'1.08.2021 fino al 31.07.2023.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

Alla scadenza, a discrezione dell'A.S.U.G.I., a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori due anni, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.G.I. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.G.I. medesima.

ART. 10 – Rimborso spese

Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione è pari ad Euro 3.000,00-/anno (tremila/00), per un totale di massimi Euro 6.000,00.- (seimila/00), per la durata biennale del rapporto.

I rimborsi avverranno come di seguito specificato:

Per la prima annualità:

- 1° acconto iniziale pari al **50%** (Euro 1.500,00- millecinquecento/00) **entro 30 giorni dalla sottoscrizione** del presente atto;
- 2° acconto pari al **30%** (Euro 900,00- novecento/00), **a conclusione dei primi nove mesi** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **20%** (Euro 600,00- seicento/00), **a conclusione del primo anno** di attività.

Per le annualità successive:

- 1° acconto pari al **33%** (Euro 990,00- novecentonovanta/00), a conclusione del **primo quadrimestre** di attività;
- 2° acconto pari al **33%** (Euro 990,00- novecentonovanta/00), a conclusione del **secondo quadrimestre** di attività;
- saldo annuale pari al rimanente **34%** (Euro 1020,00- milleventi/00), a **conclusione dell'anno di attività**.

L'erogazione di ogni acconto (salvo quello iniziale) e del saldo annuale sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal Referente aziendale dell'A.S.U.G.I. All'uopo, l'Associazione dovrà produrre, in riferimento a ciascun singolo periodo:

- i moduli di presenza, nel periodo di riferimento, degli operatori/volontari dell'Associazione, controfirmati dagli stessi;
- una relazione sull'attività convenzionata svolta e sull'andamento della medesima nel periodo di riferimento, con indicazione dei singoli impegni orari senza arrotondamenti;
- la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di rimborso spese, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta, e precisamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile.

Al fine dell'erogazione del rimborso spese, per le singole annualità, l'Associazione si impegna a produrre al Referente Aziendale dell'A.S.U.G.I., oltre alla documentazione sopra descritta, anche una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.), che attesti le spese sostenute per l'attività annuali.

A conclusione dell'ultima annualità, il saldo finale verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione della documentazione/certificazione sopra indicate con riferimento all'intero Progetto, di cui alla presente convenzione.

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al rimborso:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'A.S.U.G.I. procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 11 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.G.I. o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.G.I. anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.G.I. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.G.I. copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.G.I., per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.S.U.G.I. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.G.I. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

La stipula della presente convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva della previa presentazione delle polizze assicurative previste nel presente articolo e della relativa quietanza di avvenuto pagamento delle medesime.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 12 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.G.I., di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.G.I. medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Associazione deve garantire la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti – esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (rispettivamente, ex artt. 32 e 35, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.G.I. - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.G.I. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'A.S.U.G.I., in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'A.S.U.G.I.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse eventualmente inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

IL DELEGATO ALLA FIRMA DAL DIRETTORE GENERALE

- dott.a Bernardetta Maioli -

- -

Per l'Associazione di Promozione Sociale Associazione dei Club Alcologici Territoriali del Basso Isontino
APS

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 15/07/2021 15:57:15

IMPRONTA: 5AA20B8E270E9824EBEC6DEF6E6B70E33A3404AF7AB457946496D7252152E2F65
A3404AF7AB457946496D7252152E2F65716B4AE537F0AD54A8D62177C2DF7597
716B4AE537F0AD54A8D62177C2DF7597C4DA5E1E1AB6B750092D9C5FC1B59A6E
C4DA5E1E1AB6B750092D9C5FC1B59A6E483BAAE55FC87B0677E780455ECF5BD6

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:13:36

IMPRONTA: 2AC672FF7602DF2EF36D84A9A06C46F6C7622C623FC90B5F76E493AB91360241
C7622C623FC90B5F76E493AB91360241647138745970DD57BD1E814289C2704E
647138745970DD57BD1E814289C2704E879080736291C29E90FB9BFFFBC67DFD
879080736291C29E90FB9BFFFBC67DFD0257B21FE8A0FEC431A89359E457FE26

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:30:04

IMPRONTA: 549F5940A1FE7631E5BC28F1725200C9C2DC3ED9106102755048D1CC53469A75
C2DC3ED9106102755048D1CC53469A750BD8724DD4B22060EDE28DA65FB6D971
0BD8724DD4B22060EDE28DA65FB6D971304A6FA0561EED443322454E6D9E53A8
304A6FA0561EED443322454E6D9E53A80083C1265BB96075D99DDEAC3918869F

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 15/07/2021 16:47:10

IMPRONTA: A115EF13B8224E0526A7CDD7E50EF446BC0B97F58E997BD84B02D4D4FEFC2D2D
BC0B97F58E997BD84B02D4D4FEFC2D2D30B6E8A54F5DAD4E35AD96CAD45F19F3
30B6E8A54F5DAD4E35AD96CAD45F19F3B4BF77699B2629DA65C9789436FDB0D2
B4BF77699B2629DA65C9789436FDB0D2BEE2CEAE36378282BAC6D5DE59440F3C

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E
VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 608 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **608** del **15/07/2021** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Dal 16/07/2021 al 30/07/2021

Esecutiva in data 16/07/2021

L'INCARICATO
- Alessandro Bacci